

103

PRESIDENZA GIUNTA
REGIONE LAZIO
Settore Legislativo
Ufficio Segreteria Organizzativa

OSSERVATORIO LEGISLATIVO INTERREGIONALE

Roma 28/29 settembre 1995

ACCORDI DI PROGRAMMA E CONFERENZE DI SERVIZI

Redatto a cura di:

Raffaella BENVENUTI

Daniela LA ROCCA

Nell'ambito di un'esame dell'istituto dell'accordo di programma, quale accordo di organizzazione disciplinato in via generale dall'articolo 27 della legge 142/90 e dall'articolo 15 della legge 241/90, si e' proceduto ad una sommaria analisi della legislazione regionale in cui l'istituto in esame ha trovato applicazione . In particolare sono state esaminate le seguenti leggi:

L.r. Friuli Venezia Giulia 2 settembre 1991, n.39 " interventi finanziari per la realizzazione di investimenti pubblici previsti da accordi di programma tra Regione ed Enti locali";

L.r. Lombardia 15 maggio 1993, n.14 " disciplina delle procedure per gli accordi di programma";

L.r. Toscana 17 dicembre 1993, n.98 " ex accordo di programma realizzazione nuovo insediamento produttivo comune di Campi Bisenzio. Finanziamento opere idrauliche CONSIAG e progetto adeguamento sistema acque basse Consorzio Piana di Sesto Fiorentino;

L.r. Toscana 17 ottobre 1994, n.75 "accordo di programma Stato-Regione per l'accelerazione degli investimenti in Toscana. Norme transitorie per l'individuazione dei siti di cava di prestito necessari alla realizzazione di opere pubbliche cantierabili";

L.r. Puglia 19 dicembre 1994, n.34 " accordo di programma per la realizzazione di strutture nel settore Industriale-Artigianale";

L.r. Puglia 20 febbraio 1995,n.4 "disciplina delle procedure per gli accordi di programma"

L.r.Sardegna 3 maggio 1995,n.9 " completamento dell'intesa di programma per la Sardegna Centrale".

Da una prima lettura si puo' facilmente notare come alcune regioni,in particolare la Lombardia con la legge 14/93 e la Puglia con la legge 4//95,hanno rispettivamente legiferato emanando leggi di disciplina generale delle procedure per gli accordi di programma.

Tale esigenza del legislatore regionale,nasce soprattutto dalla considerazione che le leggi 142/90 e 241/90 non delineano chiaramente le procedure necessarie per addivenire all'accordo,pertanto tale manchevolezza ha fatto sorgere una tale necessita' che ha dovuto altresì tenere conto delle innumerevoli difficolta' interpretative di individuazione delle procedure.

Infatti sulla base della legislazione richiamata,si evince il principio del ricorso all'accordo di programma ogni qualvolta che per l'assunzione di opere pubbliche o di singoli interventi o di programmi di intervento sia richiesto,per la loro completa realizzazione ,l'azione integrata o coordinata di una pluralita' di pubbliche amministrazioni.

In effetti la disciplina dettata dall'articolo 27 della legge 142/90 e' rivolta solo all'accordo di programma per la realizzazione di opere o interventi di interesse degli enti locali.

Quanto detto rappresenta un limite che ha spinto il legislatore

regionale in alcune leggi, ad adottare la formula " Conferenza dei Servizi" che successivamente ha assunto il contenuto degli accordi di programma, ovvero, conferenza con il carattere sostitutivo di atti amministrativi ma produttivi degli effetti propri degli accordi di programma.

Per quanto riguarda le altre regioni, queste, non hanno dettato una disciplina generale delle procedure per addivenire all'accordo di programma, ma hanno di volta in volta emanato leggi per la realizzazione di opere specifiche ricorrendo all'istituto dell'accordo di programma ai sensi della legge 142/90 e 241/90 .

La Regione Lazio in particolare non ha , a livello regionale, una propria disciplina generale sull'accordo di programma e conferenze dei servizi ma si e' limitata a recepire questi due istituti nella legge regionale 57/1993 concernente " norme generali per lo svolgimento del procedimento amministrativo, l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalita' dell'attivita' amministrativa (legge di attuazione della 241/90) dove agli articoli 17 e 18 viene in parte regolata la materia, anche se tutt'oggi nella prassi si procede facendo diretto riferimento alla disciplina dettata dalla 241/90.

prime sessanta unità, l'importo massimo ammissibile per UBA o per ettaro è ridotto alla metà.

9. L'indennità compensativa potrà essere concessa limitatamente ad un solo componente ciascun nucleo familiare ed inoltre osservando il seguente ordine di priorità:

a) a coltivatori diretti, singoli od associati, e cooperative agricole di conduzione terreni zootecniche;

b) ad imprenditori agricoli iscritti all'Albo di cui alla legge regionale 4 aprile 1972, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni;

c) a forme associative o societarie non di capitali costituite in prevalenza da coltivatori diretti;

d) agli altri operatori agricoli purchè residenti nel Comune nel quale è ubicata la SAU di competenza.

10. L'elenco dei beneficiari con l'indicazione della misura della corrispondente indennità compensativa viene trasmesso dalle Comunità montane ai Comuni di residenza dei beneficiari per la pubblicazione all'Albo pretorio.»

Art. 3

1. Gli oneri derivanti dagli interventi previsti dall'articolo 1 fanno carico al capitolo 6398 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991, che presenta sufficiente disponibilità.

2. Sul precitato capitolo saranno iscritti stanziamenti corrispondenti ad assegnazioni disposte dallo Stato ai sensi dell'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, per le finalità di cui al Regolamento (C.E.E.) n. 797/85.

LEGGE REGIONALE 2 settembre 1991, n. 39.

Interventi finanziari per la realizzazione di investimenti pubblici previsti da accordi di programma tra Regione ed Enti locali.

Art. 1

1. Per il finanziamento straordinario di investimenti pubblici per opere di infrastrutture, la cui realizzazione formi oggetto di accordi di programma stipulati ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, è autorizzato lo stanziamento complessivo di lire 51.500 milioni, ripartito per settori di intervento secondo l'articolazione seguente:

a) lire 15.000 milioni, per opere di viabilità di interesse locale;

b) lire 12.000 milioni, per investimenti di sviluppo, ristrutturazione, adattamento del patrimonio edilizio di proprietà degli enti locali, destinato a funzioni di interesse pubblico;

c) lire 15.000 milioni, per investimenti in opere pubbliche dirette alla riqualificazione di aree urbane e per infrastrutture a servizio della circolazione nei capoluoghi provinciali, ivi compresi i parcheggi ed i percorsi ciclopedonali;

d) lire 3.500 milioni per infrastrutture di distribuzione dell'energia e per la dotazione di servizi nelle aree attrezzate per insediamenti produttivi;

e) lire 6.000 milioni, per opere di sistemazione idraulica nonchè per opere pubbliche di ripristino ambientale di aree già sede di attività estrattive.

2. I finanziamenti di cui al comma 1 sono disposti direttamente a favore dell'ente pubblico che realizza le opere individuate in sede di accordo di programma.

3. Ai fini della determinazione della spesa ammissibile e della erogazione del finanziamento straordinario regionale, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9, della legge regionale (*) 31 ottobre 1986, n. 46.

Art. 2

1. Allo scopo di promuovere la predisposizione di programmi di investimenti pubblici volti a realizzare obiettivi di riequilibrio e riassetto di ambiti specifici del territorio regionale e suscettibili di essere assunti a riferimento per la stipula di intese programmatiche tra Regione ed Enti locali, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere spese dirette per la redazione di studi di fattibilità e di progetti di massima di piani ed opere aventi ad oggetto la ristrutturazione della rete viaria di supporto alla viabilità di grande comunicazione, nonché il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture a servizio di conglomerati urbani e aree di insediamento produttivo.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata altresì a concedere finanziamenti straordinari a Province e Comuni, da utilizzare, ai sensi e con le modalità previste dalla legge regionale 20 novembre 1989, n. 28, per la redazione di piani e progetti di riassetto urbanistico delle aree a maggiore concentrazione urbana.

(*) Così rettificato d'ufficio.

Art. 3

1. Allo scopo di assicurare il completamento delle opere individuate nell'ambito dei progetti provinciali approvati ai sensi della legge regionale 18 agosto 1986, (*) n. 36, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere finanziamenti straordinari agli enti che le realizzano.

2. Ai fini della concessione dei finanziamenti straordinari indicati al comma 1, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 della legge regionale (**) 31 ottobre 1986, n. 46.

Art. 4

1. Per le finalità previste dall'articolo 1, comma 1, lettera a), è autorizzata la spesa complessiva di lire 15.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 7.000 milioni per l'anno 1991 e lire 4.000 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993.

2. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991, sono istituiti - alla Rubrica n. 6 - programma 0.6.3. - spese di investimento - Categoria 2.3. - Sezione IX - i seguenti capitoli:

a) capitolo 921 (2.1.232.5.09.17.) con la denominazione «Finanziamenti straordinari per la realizzazione di infrastrutture ed opere di viabilità di interesse locale nell'ambito degli accordi di programma di cui all'articolo 10 della legge regionale n. 10/88 - finanziato con contrazione di mutuo» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 11.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 7.000 milioni per l'anno

(*) Così rettificato nel Bollettino Ufficiale N° 123 del 18 settembre 1991.

(**) Così rettificato d'ufficio.

108

1991 e lire 4.000 milioni per l'anno 1992;

b) a decorrere dall'anno 1993 - capitolo 922 (2.1.232.3.09.17.) con la denominazione «Finanziamenti straordinari per la realizzazione di infrastrutture ed opere di viabilità di interesse locale nell'ambito degli accordi di programma di cui all'articolo 10 della legge regionale n. 10/88» e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 4.000 milioni per l'anno 1993.

3. Per le finalità previste dall'articolo 1, comma 1, lettera b), è autorizzata la spesa complessiva di lire 12.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 4.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1991 al 1993.

4. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991, sono istituiti - alla Rubrica n. 6 - programma 0.6.3. - spese di investimento - Categoria 2.3. - Sezione VIII - i seguenti capitoli:

a) capitolo 923 (2.1.233.5.08.15.) con la denominazione «Finanziamenti straordinari per investimenti di sviluppo, ristrutturazione ed adattamento del patrimonio edilizio di proprietà degli enti locali, destinato a funzioni di interesse pubblico, nell'ambito degli accordi di programma di cui all'articolo 10 della legge regionale n. 10/88 - finanziato con contrazione di mutuo» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 8.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 4.000 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992;

b) a decorrere dall'anno 1993 - capitolo 924 (2.1.233.3.08.15.) con la denominazione «Finanziamenti straordinari per investimenti di sviluppo, ristrutturazione ed adattamento del patrimonio edilizio di proprietà degli enti locali, destinato a funzioni di interesse pubblico, nell'ambito degli accordi di programma di cui all'articolo 10 della legge regionale n. 10/88» e con lo

stanziamento, in termini di competenza, di lire 4.000 milioni per l'anno 1993.

5. Per le finalità previste dall'articolo 1, comma 1, lettera c), è autorizzata la spesa complessiva di lire 15.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 3.000 milioni per l'anno 1991 e lire 6.000 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993.

6. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991, sono istituiti - alla Rubrica n. 6 - programma 0.6.3. - spese di investimento - Categoria 2.3. - Sezione VIII - i seguenti capitoli:

a) capitolo 925 (2.1.232.5.08.15.) con la denominazione «Finanziamenti straordinari per la realizzazione di opere pubbliche di riqualificazione di aree urbane e per infrastrutture a servizio della circolazione nei capoluoghi provinciali, nell'ambito degli accordi di programma di cui all'articolo 10 della legge regionale n. 10/88 - finanziato con contrazione di mutuo» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 9.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 3.000 milioni per l'anno 1991 e lire 6.000 milioni per l'anno 1992;

b) a decorrere dall'anno 1993 - capitolo 926 (2.1.232.3.08.15.) con la denominazione «Finanziamenti straordinari per la realizzazione di opere pubbliche di riqualificazione di aree urbane e per infrastrutture a servizio della circolazione nei capoluoghi provinciali, nell'ambito degli accordi di programma di cui all'articolo 10 della legge regionale n. 10/88» e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 6.000 milioni per l'anno 1993.

7. Per le finalità previste dall'articolo 1, comma 1, lettera d), è autorizzata la spesa complessiva di lire 3.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.500 milioni per l'anno 1991 e lire 1.000 milioni per ciascuno

degli anni 1992 e 1993.

8. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991, sono istituiti - alla Rubrica n. 6 - programma 0.6.3. - spese di investimento - Categoria 2.3. - Sezione X - i seguenti capitoli:

a) capitolo 927 (2.1.233.5.10.28.) con la denominazione «Finanziamenti straordinari per la realizzazione di infrastrutture di distribuzione dell'energia e per la dotazione di servizi nelle aree attrezzate per insediamenti produttivi, nell'ambito degli accordi di programma di cui all'articolo 10 della legge regionale n. 10/88 - finanziato con contrazione di mutuo» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 2.500 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.500 milioni per l'anno 1991 e lire 1.000 per l'anno 1992;

b) a decorrere dall'anno 1993 - capitolo 928 (2.1.233.3.10.28.) con la denominazione «Finanziamenti straordinari per la realizzazione di infrastrutture per insediamenti produttivi, nell'ambito degli accordi di programma di cui all'articolo 10 della legge regionale n. 10/88» e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 1.000 milioni per l'anno 1993.

9. Per le finalità previste dall'articolo 1, comma 1, lettera e), è autorizzata la spesa complessiva di lire 6.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992 e lire 3.000 milioni per l'anno 1993.

10. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991, sono istituiti - alla Rubrica n. 6 - programma 0.6.3. - spese di investimento - Categoria 2.3. - Sezione VIII - i seguenti capitoli:

a) capitolo 929 (2.1.233.5.08.16.) con la denomina-

zione «Finanziamenti straordinari per la realizzazione di opere di sistemazione idraulica e di opere pubbliche di ripristino ambientale di aree già sede di attività estrattive, nell'ambito degli accordi di programma di cui all'articolo 10 della legge regionale n. 10/88 - finanziato con contrazione di mutuo» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 3.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992;

b) a decorrere dall'anno 1993 - capitolo 930 (2.1.233.3.08.16.) con la denominazione «Finanziamenti straordinari per la realizzazione di opere di sistemazione idraulica e di opere pubbliche di ripristino ambientale di aree già sede di attività estrattive, nell'ambito degli accordi di programma di cui all'articolo 10 della legge regionale n. 10/88» e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 3.000 milioni per l'anno 1993.

11. Sui capitoli sottonotati, per l'anno 1991, vengono altresì iscritti gli stanziamenti, in termini di cassa, a fianco dei medesimi indicati:

- a) capitolo 921: lire 7.000 milioni;
- b) capitolo 923: lire 4.000 milioni;
- c) capitolo 925: lire 3.000 milioni;
- d) capitolo 927: lire 1.500 milioni;
- e) capitolo 929: lire 1.500 milioni.

Art. 5

1. Per le finalità previste dall'articolo 2, comma 1, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1993.

2. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993, a decorrere dall'anno 1993 - è istituito - alla Rubrica n. 6

Art. 6 (2003 n. 140) (L. 14.05.2003)

1. Per le finalità previste dall'articolo 883 del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993, e del bilancio per l'anno 1991, sono istituiti alla Rubrica n. 6 - programma 0.6.3. - spese di investimento - Categoria 2.3. - Sezione VIII - i seguenti capitoli:

a) capitolo 931 (2.1.233.5.08.15.) con la denominazione «Finanziamenti straordinari per il completamento delle opere individuate nell'ambito dei progetti provinciali di cui alla legge regionale n. 36/86» - finanziato con contrazione di mutuo» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 5.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 2.500 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992;

b) a decorrere dall'anno 1993 - capitolo 932 (2.1.233.3.08.15.) con la denominazione «Finanziamenti straordinari per il completamento delle opere individuate nell'ambito dei progetti provinciali di cui alla legge regionale n. 36/86» e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 1.000 milioni per l'anno 1993.

3. Sul predetto capitolo 931 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 2.500 milioni per l'anno 1991.

Art. 7

1. All'onere complessivo di lire 40.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 20.000 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992, si provvede mediante prelevamento, di pari importo, dall'apposito fondo globale

- programma 0.5.1. - spese di investimento - Categoria 2.1. - Sezione IX - il capitolo 883 (2.1.210.3.09.17.) con la denominazione «Spese per la redazione di studi di fattibilità e di progetti di massima di piani ed opere per la ristrutturazione della rete viaria di supporto alla viabilità di grande comunicazione, e per il potenziamento e l'adeguamento di infrastrutture a servizio di conglomerati urbani e aree di insediamento produttivo, nell'ambito degli accordi di programma di cui all'articolo 10 della legge regionale n. 10/88» e con lo stanziamento in termini di competenza, di lire 1.000 milioni per l'anno 1993.

3. Per le finalità previste dall'articolo 2, comma 2, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per l'anno 1991 e lire 1.000 milioni per l'anno 1992.

4. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991, è istituito - alla Rubrica n. 10 - programma 0.5.2. - spese di investimento - Categoria 2.3. - Sezione VIII - il capitolo 2024 (2.1.232.5.08.27) con la denominazione «Finanziamenti straordinari per la redazione di piani e progetti di riassetto urbanistico delle aree a maggiore concentrazione urbana, nell'ambito degli accordi di programma di cui all'articolo 10 della legge regionale n. 10/88» - finanziato con contrazione di mutuo» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 1.500 milioni, suddiviso in ragione di lire 500 milioni per l'anno 1991 e lire 1.000 milioni per l'anno 1992.

5. Sul predetto capitolo 2024 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 500 milioni per l'anno 1991.

iscritto sul capitolo 8920 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991 (Partita n. 31 dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci predetti).

2. All'onere complessivo di lire 20.000 milioni, relativo all'anno 1993 si provvede mediante prelevamento, di pari importo, dall'apposito fondo globale iscritto sul capitolo 8920 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 (Partita n. 32 dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci predetti).

3. All'onere complessivo di lire 20.000 milioni in termini di cassa si provvede mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 8842 «Fondo riserva di cassa» dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991.

LEGGE REGIONALE 15 maggio 1993, n. 14
«Disciplina delle procedure per gli accordi di programma».
(B.U. 20 maggio 1993, n. 20, 1° suppl. ord.)

Art. 1. — Contenuto degli accordi di programma. — Per assicurare il coordinamento di tutte le attività necessarie all'attuazione di opere, interventi e programmi di intervento di prevalente competenza regionale e che richiedono l'azione integrata e coordinata di enti locali o comunque di amministrazioni, soggetti pubblici e società a partecipazione pubblica che gestiscono pubblici servizi, la Regione promuove gli accordi di programma previsti dall'art. 27 della L. 8 giugno 1990, n. 142 (1) «Nuovo ordinamento delle autonomie locali».

2. Ai fini di cui al comma precedente sono ritenuti di prevalente competenza regionale, in particolare, le opere, gli interventi ed i programmi di intervento previsti dal piano regionale di sviluppo, degli altri piani e programmi regionali di settore, nonché quando ne ricorrono le condizioni, le iniziative finanziate con il fondo ricostituzione infrastrutture sociali Lombardia (FRISL), di cui all'art. 8 della L.R. 14 dicembre 1991, n. 33 (2) «Modifiche ed integrazioni della L.R. 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione e successive modificazioni. Istituzione del fondo ricostituzione infrastrutture sociali Lombardia (FRISL)» (2).

Art. 2. — Procedure per la promozione degli accordi di programma. — L'assessore competente per materia promuove, anche su richiesta di uno o più soggetti interessati, quando ricorrono le condizioni previste dal precedente art. 1, l'accordo di programma mediante la presentazione della relativa proposta alla giunta regionale.

2. La proposta di cui al comma precedente:

- a) indica le opere i programmi, gli interventi, l'ambito territoriale e gli obiettivi generali degli stessi;
- b) individua le amministrazioni pubbliche, gli enti, le aziende pubbliche e le società a prevalente partecipazione pubblica dei quali sia prevista l'azione integrata;
- c) il termine entro il quale deve essere definito l'accordo di programma.

3. Alla proposta approvata dalla giunta regionale, che deve essere trasmessa il giorno stesso al consiglio regionale, è data adeguata pubblicità per consentire a qualunque soggetto portatore di interessi pubblici o privati di presentare eventuali osservazioni o proposte.

4. Successivamente all'approvazione della proposta da parte della giunta regionale, il presidente della giunta stessa o l'assessore competente per materia, se delegato, provvede ad avviare la procedura, convocando i rappresentanti delle amministrazioni, dei soggetti e degli enti interessati al fine di costituire il comitato di cui al successivo art. 3.

Art. 3. — Comitato per l'accordo di programma. — I rappresentanti dei soggetti ed enti di cui al secondo comma dell'art.

2. interessati al raggiungimento dell'accordo di programma costituiscono il comitato per l'accordo di programma.

2. Il comitato è presieduto dal presidente della giunta o dall'assessore competente per materia, se delegato.

3. Al comitato possono aderire anche successivamente altri soggetti pubblici interessati, purchè l'intervento non comporti l'interruzione del processo decisionale.

Art. 4. — Compiti del comitato. — Al comitato di cui all'art. 3 compete:

a) ricercare le intese sugli obiettivi degli interventi in relazione agli interessi di ciascuno dei partecipanti;

b) definire l'entità delle spese individuando le fonti di finanziamento;

c) sottoscrivere eventuali protocolli preliminari alla definizione all'accordo di programma;

d) nominare una segreteria tecnica composta da funzionari degli enti, con il compito di elaborare e coordinare le proposte tecniche e finanziarie necessarie e di procedere agli opportuni studi e verifiche;

e) proporre al presidente della giunta regionale o all'assessore competente per materia, se delegato, che le dispone con decreto, le eventuali consulenze tecnico-specialistiche, indicando le fonti di finanziamento;

f) valutare le istanze dei privati per definire le ipotesi di eventuali accordi a norma dell'art. 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241 «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» (3), da stipularsi dalle singole amministrazioni partecipanti al procedimento per l'accordo di programma, in relazione alle rispettive competenze e di intesa tra le medesime.

Art. 5. — Definizione dell'accordo di programma. — L'accordo di programma deve prevedere:

a) il programma di attuazione degli interventi e delle opere, eventualmente articolato in fasi funzionali con l'indicazione dei tempi relativi;

b) la quantificazione del costo complessivo e di quello relativo alle eventuali fasi di esecuzione;

c) il piano finanziario con la ripartizione degli oneri;

d) le modalità di attuazione;

e) gli adempimenti attribuiti ai soggetti interessati, le responsabilità per l'attuazione e le eventuali garanzie;

f) le sanzioni per gli inadempimenti;

g) l'istituzione di un collegio di vigilanza e controllo, dotato anche di poteri sostitutivi, presieduto dal presidente della giunta o dall'assessore regionale competente per materia, se delegato, e composto dai rappresentanti dei soggetti partecipanti all'accordo, nonché le modalità di controllo sull'esecuzione dell'accordo;

h) l'eventuale procedimento arbitrale per la risoluzione delle controversie che dovessero insorgere nell'attuazione dell'accordo e la composizione del collegio arbitrale;

i) gli eventuali accordi da stipularsi con i privati interessati di cui alla lett. f) dell'art. 4.

2. L'ipotesi di accordo di programma è deliberata dall'organo regionale al quale spetta la competenza secondo le disposizioni statutarie.

(1) Sta in l. 7.1.

(2) Sta in questa stessa voce.

(3) Sta in l. 4.3.

3. L'accordo di programma, acquisito il consenso unanime dei soggetti di cui al primo comma dell'art. 1 che abbiano partecipato alla definizione del medesimo, è sottoscritto dai rappresentanti dei soggetti stessi ed è approvato con decreto del presidente della giunta regionale, o per sua delega dall'assessore competente per materia.

Art. 6. — Effetti dell'accordo di programma. — Il decreto di approvazione dell'accordo di programma, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia, ha valore di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza per le opere in esso previste e produce in ogni caso, per quanto di competenza della Regione, gli effetti delle intese di cui all'art. 81 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (4).

2. Con l'approvazione dell'accordo di programma si intendono acquisiti i pareri, gli assensi, le intese e i nulla osta, le autorizzazioni e le concessioni necessarie da rendersi o da concedersi eventualmente da parte delle amministrazioni e dei soggetti pubblici partecipanti di cui al primo comma dell'art. 1.

3. Qualora l'accordo di programma comporti modificazioni dei piani territoriali regionali queste devono essere approvate dal consiglio regionale.

4. Nel caso in cui non venga raggiunto il consenso unanime per l'accordo di programma, trovano applicazione le procedure di attuazione di opere, interventi e programmi di intervento previsti dalle specifiche leggi regionali di settore.

Art. 7. — Accordi di programma promossi da soggetti diversi dalla Regione. — Qualora l'iniziativa dell'accordo di programma non competeva alla Regione a norma dell'art. 1, la proposta, sottoscritta dal sindaco, dal presidente della comunità montana, dal sindaco metropolitano o dal presidente della provincia, rispettivamente competenti a norma dell'art. 27, primo comma, della legge 142/90 (1), deve pervenire al presidente della giunta regionale con le indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 2.

2. La giunta regionale delibera sulle modalità di partecipazione della Regione alla conferenza dei rappresentanti delle amministrazioni interessate alla conclusione dell'accordo di programma di cui all'art. 27, terzo comma, della legge 142/1990 (1), nonché al collegio di cui al sesto comma di detto articolo.

Art. 8. — Fondo di rotazione ed anticipazione. — Al fine di ottimizzare le risorse in relazione alle scadenze e disponibilità dei singoli partecipanti alla stipula degli accordi di programma, la Regione utilizza un fondo di rotazione ed anticipazione che consenta di finanziare o prefinanziare le spese per la predisposizione degli strumenti tecnici e degli studi preliminari ovvero per anticipare o prefinanziare interventi oggetto degli accordi stessi.

Art. 9. — Abrogazione. — È abrogato l'art. 7 bis «Accordi di programma» della L.R. 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione» come aggiunto dall'art. 6 della L.R. 25 novembre 1986, n. 55

Art. 10. — Dichiarazione d'urgenza. — La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e 43 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia.

(4) Sta in I. 6.

LEGGE REGIONALE 17 dicembre 1993, n. 98.

«Ex accordo di programma realizzazione nuovo insediamento produttivo comune di Campi Bisenzio. Finanziamento opere idrauliche CONSIAG e progetto adeguamento sistema acque basse Consorzio Piana di Sesto Fiorentino».

Art. 1

1. Nell'ambito degli impegni assunti dalla Regione Toscana con l'Accordo di programma sottoscritto il 27-4-1993 unitamente al Comune di Firenze, al Comune di Campi Bisenzio ed alla Provincia di Firenze, per «la realizzazione di un nuovo insediamento produttivo nel Comune di Campi Bisenzio e la riqualificazione urbana delle aree di proprietà della Società Fiat e il Nocciolo a Novoli nel Comune di Firenze», sono concessi contributi straordinari:

a) fino alla concorrenza di L. 4.500.000.000 al Consorzio di Bonifica della Piana di Sesto Fiorentino per la realizzazione del progetto di adeguamento del sistema delle acque basse compreso nel complessivo riassetto idraulico della rete di deflusso superficiale del comparto fra il torrente Marina ed il torrente Marinella;

b) fino alla concorrenza di L. 5.000.000.000 al CONSIAG - Azienda Consortile Acqua Gas di Prato per la realizzazione del progetto del 2° lotto dell'acquedotto Firenze - Prato.

2. La Giunta Regionale provvede all'erogazione dei contributi nel modo:

- 20% dietro presentazione del verbale di consegna dei lavori;
- 70% dietro presentazione degli stati di avanzamento;
- 10% dietro presentazione del certificato di collaudo.

3. L'erogazione del contributo di cui al punto a) è subordinato alla sottoscrizione da parte degli Enti del protocollo d'intesa di cui all'art. 5 punto 1.3 dell'accordo di programma suddetto.

4. L'ammontare delle erogazioni non può comunque superare nell'anno 1993 l'importo di L. 2.000.000.000.

Art. 2

1. All'onere complessivo di L. 9.500.000.000 è fatto fronte per L. 2.000.000.000 con appositi stanziamenti che vengono iscritti nel bilancio del corrente esercizio con

la variazione di cui al successivo secondo comma, e per L. 7.500.000.000 con stanziamenti da iscriversi nel bilancio 1994 con la relativa legge di bilancio e secondo le quantificazioni stabilite dall'art. 6 della L.R. n.

2. Allo stato di previsione della Parte Spesa del bilancio del corrente esercizio sono apportate le seguenti variazioni per analogo importo in competenza e cassa:

In diminuzione

Cap. 50060 «Fondo globale finanziamento spese (spese di investimento)».	2.000.000.000
---	---------------

Di nuova istituzione

Cap. 16404 «Contributo straordinario al consorzio di Bonifica della Piana di Sesto Fiorentino in applicazione dell'accordo di programma del 27-4-93 (L.R. 17-12-93 n. 98)».	1.000.000.000
---	---------------

Cap. 16406 «Contributo straordinario all'Azienda Consortile acqua e gas di Prato in applicazione dell'accordo di programma del 27-4-93. (L.R. 17-12-93 n. 98)».	1.000.000.000
---	---------------

Art. 3

Per i contributi straordinari concessi in base alla presente legge gli Enti destinatari dei contributi stessi devono presentare alla Giunta Regionale, entro 60 giorni dall'avvenuto rilascio del certificato di collaudo, a cura del Direttore degli Enti, una rendicontazione della spesa sostenuta. Il termine ha carattere perentorio e la sua inosservanza comporta la decadenza di diritto dell'assegnazione dei contributi.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetta di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

CHITI

REGIONE TOSCANA

Legge regionale 17 ottobre 1994, n. 75 (in Boll. Uff. della Toscana, 26 ottobre, n. 68). —
 Accordo di programma Stato-Regione per l'accelerazione degli investimenti in Toscana.
 Norme transitorie per l'individuazione dei siti di cava di prestito necessari alla realizzazione
 di opere pubbliche cantierabili.

Art. 1. Finalità ed ambito di applicazione della legge. — 1. In attesa della revisione complessiva della normativa in materia di cave e per consentire di procedere in tempi certi e rapidi all'avvio dei lavori per le opere pubbliche già finanziate e cantierabili, oggetto dell'accordo di programma Stato-Regione, del 24 novembre 1993, per la ripresa e l'accelerazione degli investimenti nella Regione Toscana, la presente legge detta norme speciali e transitorie, in deroga alla L.R. 36/80, per l'individuazione di nuovi siti di cava di prestito necessari alla realizzazione di tali opere pubbliche.

2. Per l'individuazione di nuovi siti di cava, funzionali alla realizzazione delle opere pubbliche di cui al primo comma, eccedenti i limiti quantitativi delle cave di prestito, così come definite dalla presente legge, si applica la L.R. 17 dicembre 1992, n. 55.

Art. 2. Cave di prestito funzionali alla realizzazione delle opere pubbliche previste dall'accordo di programma Stato-Regione. — 1. Ai fini della presente legge sono considerate cave di prestito quelle necessarie alla realizzazione delle opere pubbliche di cui all'art. 1, di estensione non superiore ai 15 ettari e durata limitata alla realizzazione dell'opera pubblica. L'autorizzazione all'apertura di tali cave può essere rilasciata anche in aree a destinazione agricola e può riguardare, se espressamente previsti, anche gli insediamenti complementari all'attività di escavazione.

2. L'autorizzazione alla apertura di nuove cave di prestito, finalizzate alla realizzazione delle opere pubbliche di cui all'art. 1, è rilasciata, con le speciali procedure previste dalla presente legge, esclusivamente per il tempo necessario alla realizzazione delle opere medesime ed a condizione che tutto il materiale prodotto, venga ad essere destinato, secondo i limiti quantitativi e qualitativi risultanti dai progetti.

Art. 3. Individuazione dei siti di cava di prestito nella progettazione delle opere pubbliche previste nell'accordo di programma Stato-Regione. — 1. I progetti definitivi di opere pubbliche di cui all'art. 1, devono essere corredati dall'elaborato previsto dalla L.R. 17 dicembre 1992, n. 55, art. 2, comma 2.

2. Qualora risulti motivata e documentata, anche in relazione alla localizzazione dell'opera pubblica, la necessità di utilizzare materie prime derivanti da attività estrattive, non reperibili da cave in esercizio, il progetto esecutivo di opera pubblica dovrà essere corredato da un progetto specifico di localizzazione di nuovi siti di cava.

3. Il progetto di localizzazione di nuovi siti di cava è trasmesso contestualmente, oltre che al Presidente della Giunta regionale, al comune ed alla provincia territorialmente interessati.

4. Qualora per l'apertura delle cave sia necessario acquisire l'autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico di cui agli articoli 1 e 7 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, e l'autorizzazione ai fini del vincolo paesaggistico di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed alla legge 8 luglio 1985, n. 431, assieme al progetto di localizzazione devono essere presentate le relative domande di autorizzazione con le procedure di cui ai successivi articoli.

Parte III

Regolazione Regionale

5. Entro 45 giorni dal ricevimento del progetto di localizzazione, il Comune e la Provincia asmettono alla Giunta regionale le proprie osservazioni in merito.

Art. 4. Progenio di localizzazione di nuovi siti di cava di presnio. — 1. Il progenio di cui all'art. secondo comma, redatto da un professionista abilitato, contiene:

a) l'indagine dei siti di cava potenziali, con specificazione delle caratteristiche paesaggistiche e ambientali, della destinazione d'uso dei terreni e della vicinanza dall'opera pubblica da realizzare;

b) l'ipotesi di dimensionamento dei siti di cava in funzione del ciclo complessivo di utilizzo, esclusivamente connesso all'esecuzione dell'opera pubblica;

c) la specificazione della idoneità dei materiali estraibili dai siti di cava proposti, in relazione alle caratteristiche qualitative dei materiali di cava da utilizzare per la realizzazione dell'opera pubblica;

d) una planimetria a curve di livello in scala 1:10.000 con l'ubicazione delle aree interessate all'escavazione, comprensiva delle discariche temporanee, della localizzazione degli impianti di lavorazione dei materiali estratti e della viabilità di accesso, ed il suo inserimento nel quadro delle infrastrutture e delle destinazioni d'uso del territorio;

e) un piano di coltivazione, corredato da planimetria e sezioni atte a raffigurare le fasi di coltivazione e l'assetto che il terreno verrà ad assumere in conseguenza. Tale piano deve prevedere fasi di coltivazione che, nel caso di cave su pendio, partano dal limite superiore dell'area di cava, e nel caso di cave sul fondo valle, partano da un estremo dell'area di cava, con sistemazione graduale delle aree esaurite;

f) una relazione sulle caratteristiche geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche e relativi elaborati grafici, e sui tempi di realizzazione delle varie fasi di coltivazione;

g) un progetto di risistemazione paesaggistica e ambientale da attuarsi, contestualmente alla coltivazione, nelle aree non più soggette ad attività estrattiva. Tale progetto deve prevedere le opere di drenaggio delle aree interessate, gli interventi di sistemazione vegetazionale e le altre opere che si rendessero necessarie, con indicazione delle metodologie e tempi di risistemazione; il progetto di risistemazione paesaggistica e ambientale è corredato da un dettaglio computo metrico-estimativo per la determinazione dei costi di risistemazione, ai fini della valutazione della garanzia fidejussoria, di cui all'art. 6, comma 3;

h) la designazione di un ingegnere, geologo o perito minerario, abilitati all'esercizio della professione, quale direttore dei lavori.

Art. 5. Autorizzazione alle indagini preliminari. — 1. Nel caso in cui, per la redazione del progetto di localizzazione di cui all'art. 4, sia necessario effettuare indagini preliminari, l'autorizzazione ad introdursi nelle proprietà private, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, è rilasciata dal comune territorialmente interessato, su istanza del soggetto proponente.

2. La richiesta di autorizzazione, di cui al comma precedente, è rivolta al comune e deve essere corredata da:

a) una planimetria in scala 1:10.000, con la delimitazione dell'area di indagine;

b) una relazione redatta da un professionista abilitato che illustri le caratteristiche geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche e paesaggistiche dei luoghi oggetto delle indagini e gli indirizzi favorevoli alle indagini;

c) un piano di indagine con la descrizione dettagliata dei metodi e dei mezzi di indagine che verranno impiegati.

3. Le indagini preliminari autorizzate ai sensi del primo comma, devono essere eseguite nei limiti e con le cautele prescritte dall'atto di autorizzazione. Chi esegue le indagini preliminari è comunque obbligato a risarcire qualunque danno arrecato alla proprietà altrui.

Art. 6. Procedure per l'approvazione del progenio di localizzazione di nuovi siti di cava; esercizio dell'attività di escavazione. — 1. La Giunta regionale, sulla base dell'istruttoria tecnica e del parere del Nucleo di Valutazione di cui al successivo art. 9, e considerate le osservazioni espresse dagli enti locali interessati alla localizzazione dei nuovi siti di cava, di cui all'art. 4, ove richiesto, rilascia contestualmente all'approvazione del progenio di localizzazione, la autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico e la autorizzazione ai fini del vincolo paesaggistico, secondo le procedure previste dai successivi articoli 7 e 8.

2. La Giunta regionale rilascia al soggetto proponente l'opera pubblica, contestualmente all'approvazione del progetto di localizzazione, anche l'autorizzazione alla estrazione di materiali di cava. L'autorizzazione in parola può essere trasferita, su richiesta del soggetto proponente, al soggetto realizzatore dell'opera pubblica. Ove non sia stata conseguita in precedenza da parte del soggetto proponente l'opera pubblica (o del soggetto realizzatore), la disponibilità del terreno può essere ottenuta anche con il provvedimento reso ai sensi e per gli effetti degli articoli 64 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

3. L'autorizzazione è rilasciata previa prestazione di idonea garanzia fideiussoria, relativa alle opere di sistemazione ambientale e paesaggistica da realizzarsi al termine della coltivazione.

4. Il titolare dell'autorizzazione con riferimento alla quantità e alla qualità dei materiali estraibili dovrà versare all'Amministrazione comunale, entro il 31 dicembre di ogni anno in un'unica soluzione, una somma commisurata al volume di materiale estratto nell'anno in conformità a tariffe stabilite dalla Giunta regionale su proposta del Nucleo di Valutazione. Le somme integrano un fondo speciale necessario all'Amministrazione comunale per le spese finalizzate alla manutenzione della viabilità e all'esecuzione delle opere che si rendono necessarie per evitare o attenuare danni ambientali e disagi alla popolazione.

Art. 7. Procedure per il rilascio dell'autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico. — 1. La Giunta regionale, è competente, in deroga alla legislazione regionale vigente, al rilascio dell'autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico di cui agli articoli 1 e 7 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, per l'apertura di cave necessarie alla realizzazione delle opere pubbliche di cui all'art. 1.

2. Della presentazione della domanda, secondo le modalità di cui al quarto comma dell'art. 6 è data notizia al pubblico, da parte del comune, mediante avviso nell'albo pretorio comunale entro 8 giorni dal ricevimento. La domanda è depositata presso il comune per 30 giorni consecutivi, decorrenti dall'affissione dell'avviso, durante i quali chiunque può presentare osservazioni e opposizioni.

3. La domanda, unitamente alle osservazioni e alle opposizioni ricevute, nonché alle eventuali osservazioni del comune, è trasmessa alla Giunta regionale, a cura del comune, entro 8 giorni successivi alla scadenza dei termini di deposito di cui al comma precedente.

4. La domanda è esaminata dal Nucleo di Valutazione di cui all'art. 9, che provvede ad esprimere il proprio motivato parere.

5. Il provvedimento adottato dalla Giunta regionale è notificato al richiedente. Copia del medesimo è trasmessa al comune ed ai soggetti opposenti.

Art. 8. Procedure per il rilascio dell'autorizzazione per il vincolo paesaggistico. — 1. La Giunta regionale è competente, in deroga alla legislazione regionale vigente, al rilascio dell'autorizzazione ai fini del vincolo paesaggistico di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed alla legge 8 luglio 1985, n. 451, per l'apertura di cave necessarie alla realizzazione delle opere pubbliche di cui all'art. 1.

2. L'istruttoria sulle relative domande di autorizzazione è effettuata dal Nucleo di Valutazione di cui all'art. 9, che esprime il proprio motivato parere.

3. Il provvedimento adottato dalla Giunta regionale è notificato al richiedente. Copia del medesimo è trasmessa al comune ed al Ministero dell'ambiente.

Art. 9. Nucleo di Valutazione. — 1. L'istruttoria tecnica ed i pareri previsti dall'art. 6, commi 1 e 5, dall'art. 7, comma 4, dall'art. 8, comma 2, sono effettuati da uno speciale Nucleo di Valutazione interdisciplinare, composto da personale dei competenti dipartimenti e nominato dalla Giunta regionale con propria deliberazione.

2. Il Nucleo di Valutazione sarà integrato di volta in volta da tecnici designati dai comuni nel cui territorio ricadono le cave da aprirsi ai sensi della presente legge.

Art. 10. Vigilanza e sanzioni. — 1. La vigilanza sull'attività di apertura ed escavazione delle cave di prestito disciplinate dalla presente legge è esercitata dal Genio Civile territorialmente competente.

2. La violazione delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 2, nonché le violazioni delle prescrizioni previste dall'atto di autorizzazione o di concessione alla escavazione di cui all'art. 6, comportano la decadenza dell'autorizzazione o della concessione e la applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di L. 2.000.000 ad un massimo di L. 20.000.000. Per l'accer-

tamento, la contestazione e l'applicazione delle sanzioni, si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni, e di cui alla L.R. 12 novembre 1993, n. 85. L'ordinanza ingiunzione è emanata dal Presidente della Giunta regionale. Le relative sanzioni sono introitate sul bilancio regionale al corrispondente capitolo.

3. Ferme restando le sanzioni di cui al comma precedente, il Presidente della Giunta regionale, qualora venga esercitata una attività di coltivazione in violazione delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 2, ordina la sospensione dell'attività di coltivazione e l'esecuzione a cura e spese del trasgressore, dei lavori di sistemazione ambientale dell'area coltivata. In mancanza di esecuzione di tali lavori, all'attuazione degli stessi, provvede la Regione in danno degli obbligati.

= PUGLIA
LEGGE REGIONALE
N. 34 DEL 19 12 1994 PUGLIA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 30 12 1994 N. 146
IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO.
IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA
APPOSTO IL VISTO.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE PROMULGA LA SEGUENTE
LEGGE:

<< ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DI
STRUTTURE NEL SETTORE INDUSTRIALE - ARTIGIANALE >>.
ARTICOLO 1

1. AL FINE DI INCENTIVARE L' OCCUPAZIONE NEL SETTORE PRODUTTIVO
A CARATTERE INDUSTRIALE E ARTIGIANALE, I SINDACI DEI
COMUNI INTERESSATI POSSONO CHIEDERE AL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE LA DEFINIZIONE DI UN ACCORDO DI PROGRAMMA,
AI SENSI DELL' ART. 27 DELLA LEGGE 8 GIUGNO 1990, N.
142, PER L' AUTORIZZAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DI COMPLESSI
PRODUTTIVI CHE ATTIVANO IMMEDIATAMENTE LIVELLI OCCUPAZIONALI
NON INFERIORI A 50 ADDETTI PER UNITA' PRODUTTIVA.

2. LA SOTTOSCRIZIONE DELL' ACCORDO DI PROGRAMMA, CHE
DOVRA' ESSERE AUTORIZZATO DALLA GIUNTA REGIONALE, E' AMMISSIBILE
SOLO SE LO STRUMENTO URBANISTICO VIGENTE NON PREVEDA
AREE IDONEE CON DESTINAZIONE SPECIFICA OPERANTE E GIURIDICAMENTE
EFFICACE PER LE OPERE DA REALIZZARE O SIA INDISPENSABILE
L' AMPLIAMENTO DI STRUTTURE ESISTENTI IN AREE
CONTIGUE NON DESTINATE ALLE ATTIVITA' INDUSTRIALI E/ O ARTIGIANALI.

LE AREE INTERESSATE AGLI INTERVENTI PREVISTI DALL' ACCORDO
DI PROGRAMMA DOVRANNO ESSERE DOTATE DELLE OPERE DI
URBANIZZAZIONE PRIMARIA; IN ASSENZA, LE STESSE OPERE DOVRANNO
ESSERE PREVISTE A CARICO DEL SOGGETTO DESTINATARIO
DELLA CONCESSIONE EDILIZIA.

3. LA CONCESSIONE EDILIZIA DOVRA' INOLTRE PREVEDERE IDONEA
E FORMALE GARANZIA DEL DESTINATARIO DELLA MEDESIMA
CHE I LIVELLI OCCUPAZIONALI PREVISTI E LA DESTINAZIONE D' USO
DEGLI IMMOBILI SIANO MANTENUTI PER PERIODI NON INFERIORI
RISPETTIVAMENTE A 5 E 10 ANNI DALLA DATA DI AVVIO DELL' ATTIVITA'
PRODUTTIVA.

LA PRESENTE LEGGE SARA' PUBBLICATA NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA
REGIONE. E' FATTO OBBLIGO A CHIUNQUE SPETTI DI OSSERVARLA E DI
FARLA OSSERVARE COME LEGGE DELLA REGIONE PUGLIA.

DATA A BARI, ADDI' 19 DICEMBRE 1994

LEGGE REGIONALE 20 FEBBRAIO 1995, n. 4

«Disciplina delle procedure per gli accordi di programma».

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO.

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

LA SEGUENTE LEGGE:

Art. 1

(Contenuto degli accordi di programma)

1. Per assicurare il coordinamento di tutte le attività necessarie all'attuazione di opere, interventi e programmi di intervento di prevalente competenza regionale e che richiedono l'azione integrata e coordinata di Enti locali, Università, Istituti di ricerca, Unità sanitarie locali o comunque di Amministrazioni pubbliche, soggetti pubblici, nonché consorzi e società a partecipazione pubblica che gestiscono pubblici servizi, la Regione promuove gli accordi di programma previsti dall'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142 «Nuovo ordinamento delle autonomie locali».

2. Ai fini di cui al precedente comma 1 sono ritenuti di prevalente competenza regionale, in particolare, le opere, gli interventi ed i programmi previsti dal piano regionale di sviluppo, gli altri piani e programmi regionali di settore, nonché, quando ne ricorrono le condizioni, le iniziative finanziate con leggi e programmi nazionali e comunitari.

Art. 2

(Procedure per la promozione degli accordi di programma)

1. Il Presidente della Giunta regionale o l'Assessore competente per materia se delegato promuove, anche su richiesta di uno o più soggetti interessati, quando ricorrono le condizioni previste dal precedente art. 1, l'accordo di programma mediante la presentazione della relativa proposta alla Giunta regionale.

2. La proposta di cui al comma precedente:

- a) indica le opere, i programmi, gli interventi, l'ambito territoriale e gli obiettivi generali degli stessi;
- b) individua le amministrazioni pubbliche, gli enti, le aziende pubbliche e le società a prevalente partecipazione pubblica dei quali sia prevista l'azione integrata;
- c) indica il termine entro il quale deve essere definito l'accordo di programma.

3. Alla proposta approvata dalla Giunta regionale, che deve essere trasmessa il giorno stesso al Consiglio regionale, è data adeguata pubblicità per consentire a qualunque soggetto portatore di interessi pubblici o privati di presentare eventuali osservazioni o proposte.

4. Successivamente all'approvazione della proposta

da parte della Giunta regionale, il Presidente o l'Assessore competente per materia se delegato provvede ad avviare la procedura, convocando i rappresentanti delle amministrazioni, dei soggetti e degli enti interessati al fine di costituire il Comitato di cui al successivo art. 3.

Art. 3

(Comitato per l'accordo di programma)

1. I rappresentanti delle amministrazioni, dei soggetti e degli enti di cui al precedente art. 2, comma 2, interessati al raggiungimento dell'accordo di programma costituiscono il Comitato per l'accordo di programma.

2. Il Comitato è presieduto dal Presidente della Giunta regionale o dall'Assessore competente per materia se delegato.

3. Al Comitato possono aderire anche successivamente altri soggetti pubblici interessati, purchè l'intervento non comporti l'interruzione del processo decisionale.

Art. 4

(Compiti del Comitato)

1. Al Comitato di cui al precedente art. 3 compete:

- a) ricercare le intese sugli obiettivi degli interventi in relazione agli interessati di ciascuno dei partecipanti;
- b) definire l'entità delle spese individuando le fonti di finanziamento;
- c) sottoscrivere eventuali protocolli preliminari alla definizione dell'accordo di programma;
- d) nominare una segreteria tecnica composta da funzionari degli enti, con il compito di elaborare e coordinare le proposte tecniche e finanziarie necessarie e di procedere agli opportuni studi e verifiche;
- e) proporre le eventuali consulenze tecnico-specialistiche, indicando le fonti di finanziamento;
- f) valutare le istanze dei privati per definire le ipotesi di eventuali accordi a norma dell'art. 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241 «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi», da stipularsi dalle singole amministrazioni partecipanti al procedimento per l'accordo di programma, in relazione alle rispettive competenze e di intesa tra le medesime;
- g) informare periodicamente le Organizzazioni sindacali sugli accordi di programma predisposti.

Art. 5

(Definizione dell'accordo di programma)

1. L'accordo di programma deve prevedere:

- a) il programma di attuazione degli interventi e delle opere, eventualmente articolato in fasi funzionali con l'indicazione dei tempi relativi;
- b) la quantificazione del costo complessivo e di quello relativo alle eventuali fasi di esecuzione;
- c) il piano finanziario con la ripartizione degli oneri;
- d) le modalità di attuazione;
- e) gli adempimenti attribuiti ai soggetti interessati, le responsabilità per l'attuazione e le eventuali garanzie;
- f) le sanzioni per gli inadempimenti;

- g) l'istituzione di un collegio di vigilanza e controllo, dotato anche di poteri sostitutivi, presieduto dal Presidente della Giunta regionale o dall'Assessore competente per materia se delegato e composto dai rappresentanti dei soggetti partecipanti all'accordo, nonché le modalità di controllo sull'esecuzione dell'accordo;
- h) l'eventuale procedimento arbitrale per la risoluzione delle controversie che dovessero insorgere nell'attuazione dell'accordo e la composizione del collegio arbitrale;
- i) gli eventuali accordi da stipularsi con i privati interessati di cui alla lett. f) del precedente art. 4.

2. L'ipotesi di accordo di programma è deliberata dall'organo regionale al quale spetta la competenza secondo le disposizioni statutarie.

3. L'accordo di programma, acquisito il consenso unanime dei soggetti di cui al primo comma dell'art. 1 che abbiano partecipato alla definizione del medesimo, è sottoscritto dai rappresentanti dei soggetti stessi, dal Presidente della Giunta regionale o dall'Assessore competente per materia se delegato, che l'approva con decreto.

Art. 6

(Effetti dell'accordo di programma)

1. Il decreto di approvazione dell'accordo di programma, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione, ha valore di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza per le opere in esso previste e produce in ogni caso, per quanto di competenza della Regione, gli effetti delle intese di cui all'art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 20 Febbraio 1995

MARTELOTTA

NOTE

Il testo della legge viene pubblicato con l'aggiunta delle note redatte dall'Ufficio Legislativo della Giunta Regionale in esecuzione della deliberazione della G.R. n. 2087/87, del D.P.G.R. n. 504/87 e successive modificazioni, nonché dell'art. 12 del Regolamento interno della Giunta Regionale approvato con deliberazione n. 726/93, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato rinvio.

Le note non costituiscono testo ufficiale della legge regionale.

Nota all'Art. 1

- La l. 8 giugno 1990, n. 142 «Ordinamento delle autonomie locali» è pubblicata nella G.U. 12.6.90, n. 135 S.O.. L'art. 27 così dispone:

27. Accordi di programma. - 1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti, il presidente della regione o il presidente della provincia o il sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalenti sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti

2. Con l'approvazione dell'accordo di programma si intendono acquisiti i pareri, gli assenti, le intese, i nullastanti, le autorizzazioni e le concessioni necessarie da rendersi o da concedersi eventualmente da parte delle amministrazioni e dei soggetti pubblici partecipanti di cui al comma 1 dell'art. 1 della presente legge.

3. Qualora l'accordo di programma comporti modificazioni dei piani territoriali regionali, queste devono essere approvate dal Consiglio regionale.

4. Nel caso in cui non venga raggiunto il consenso unanime per l'accordo di programma, trovano applicazione le procedure di attuazione di opere, interventi e programmi di intervento previste dalle specifiche leggi regionali di settore.

Art. 7

(Accordi di programma promossi da soggetti diversi dalla Regione)

1. Qualora l'iniziativa dell'accordo di programma non competeva alla Regione a norma dell'art. 1 della presente legge, la proposta, sottoscritta dal Sindaco, dal Presidente della Comunità montana, dal Sindaco metropolitano o dal Presidente della Provincia, rispettivamente competenti a norma dell'art. 27, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, deve pervenire al Presidente della Giunta regionale con le indicazioni di cui all'art. 2, comma 2.

2. La Giunta regionale delibera sulle modalità di partecipazione della Regione alla Conferenza dei rappresentanti delle amministrazioni interessate alla conclusione dell'accordo di programma di cui all'art. 27, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonché al collegio di cui al comma 6 di detto articolo.

interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.

2. L'accordo può prevedere altresì procedimento di arbitrato, nonché interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti.

3. Per verificare la possibilità di concordare l'accordo di programma, il presidente della regione o il presidente della provincia o il sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.

4. L'accordo, consistente nel consenso unanime delle amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del presidente della regione o del presidente della provincia o del sindaco ed è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione. L'accordo, qualora adottato con decreto del presidente della regione, produce gli effetti della intesa di cui all'articolo 81, D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, (3), determinando le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituendo le concessioni edilizie, sempre che vi sia l'assenso del comune interessato.

5. Ove l'accordo comporti variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.

6. La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma e gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un collegio presieduto dal

presidente della regione o dal presidente della provincia o dal sindaco e composto da rappresentanti degli enti locali interessati, nonché dal commissario del Governo nella regione o dal prefetto della provincia interessata se all'accordo partecipano amministrazioni statali o enti pubblici nazionali.

7. Allorché l'intervento o il programma di intervento comporti il concorso di due o più regioni finitime, la conclusione dell'accordo di programma è promossa dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, a cui spetta convocare la conferenza di cui al comma 3. Il collegio di vigilanza di cui al comma 6 è in tal caso presieduto da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri ed è composto dai rappresentanti di tutte le regioni che hanno partecipato all'accordo. La Presidenza del Consiglio dei ministri esercita le funzioni attribuite dal comma 6 al commissario del Governo ed al prefetto.

8. La disciplina di cui al presente articolo si applica a tutti gli accordi di programma previsti da leggi vigenti relativi ad opere, interventi o programmi di intervento di competenza delle regioni, delle province o dei comuni, salvo i casi in cui i relativi procedimenti siano già formalmente iniziati alla data di entrata in vigore della presente legge.

Restano salve le competenze di cui all'art. 7, L. 1° marzo 1986, n. 64 (4).

Nota all'Art. 4

- La l. 7 agosto 1990, n. 241 «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» è pubblicata nella G.U. 18.8.90, n. 192. L'art. 11 così dispone:

11. 1. In accoglimento di osservazioni e proposte presentate a norma dell'articolo 10, l'amministrazione procedente può concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento

del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale di provvedimento finale ovvero, nei casi previsti dalla legge, in sostituzione di questo.

2. Gli accordi di cui al presente articolo debbono essere stipulati, a pena di nullità, per atto scritto, salvo che la legge disponga altrimenti. Ad essi si applicano, ove non diversamente previsto, i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili.

3. Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono soggetti ai medesimi controlli previsti per questi ultimi.

4. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse l'amministrazione recede unilateralmente dall'accordo, salvo l'obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno del privato.

5. Le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi di cui al presente articolo sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Nota all'Art. 6

- Il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 è pubblicato nella G.U. 29.8.77, n. 234 S.O. L'art. 81 individua le funzioni amministrative di competenza dello Stato in materia «Urbanistica».

Nota all'Art. 7

- Per il testo dell'art. 27 vedi nota all'art. 1.

- Disegno di legge n. 32 approvato dalla Giunta Regionale nella seduta del 26.9.94;
- Approvato dal Consiglio Regionale nella seduta del 21.12.94;
- Vistato dal Commissario del Governo con nota del 15.2.95.

PARTE PRIMA

LEGGI E DECRETI

LEGGE REGIONALE 3 maggio 1995, n. 9

Completamento dell'intesa di programma per la Sardegna centrale.

Il Consiglio Regionale

ha approvato

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga

la seguente legge

Art. 1

Assegnazioni statali

1. Al fine del completamento degli interventi a favore della Sardegna centrale - previsti dall'intesa di programma di cui alla delibera CIPE del 25

marzo 1992 ed in attuazione dell'articolo 8 bis della Legge 22 novembre 1994, n. 644 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 23 settembre 1994, n. 547, recante interventi urgenti a sostegno dell'economia - la somma di lire 400.000.000.000, assegnata alla Regione, è autorizzata in applicazione dell'articolo 30 della legge regionale 20 aprile 1993, n. 17 (cap. 09045/13).

Art. 2

Cofinanziamento regionale

1. La quota a carico della Regione pari a lire 171.400.000.000, è destinata alla realizzazione di opere infrastrutturali integrate nei settori dell'agricoltura, dell'industria e del turismo.

2. I relativi programmi di intervento sono approvati dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale dell'industria, di concerto con gli Assessori dell'agricoltura e riforma agropastorale e del turismo, artigianato e commercio per quanto di rispettiva competenza, a' termini dell'articolo 5 della legge regionale 20 aprile 1991, n. 13 (cap. 09045/14).

Art. 3

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte:

a) quanto a lire 152.300.000.000, ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, mediante pari utilizzo della riserva di cui alla voce 12 della tabella B, allegata alla legge regionale 29 gennaio 1994, n. 2 (legge finanziaria), così come integrata dall'articolo 27 della legge regionale 12 dicembre 1994, n. 36;

b) quanto a lire 419.100.000.000 con le variazioni in aumento allo stato di previsione dell'entrata ed in diminuzione allo stato di previsione della spesa dell'Assessorato della programmazione del bilancio della Regione per gli anni 1995/1997 di cui al successivo comma.

2. Nel bilancio pluriennale della Regione per gli anni 1995/1997 sono introdotte le seguenti variazioni:

ENTRATA

In aumento

Capitolo 23200/15

Assegnazione dello Stato per l'attuazione dell'intesa di programma riguardante il riassetto territoriale delle zone interne della Sardegna centrale (Deliberazione CIPE 25 marzo 1992)

1995	lire	400.000.000.000
1996	lire	---
1997	lire	---

SPESA

In diminuzione

03 - PROGRAMMAZIONE

Capitolo 03017

Fondo speciale per fronteggiare spese in conto capitale dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 30, L.R. 5 maggio 1983, n. 11, art. 3 della legge regionale 7 aprile 1995, n. 6 (legge finanziaria) e art. 38 della legge regionale 7 aprile 1995, n. 8)

1995	lire	19.100.000.000
1996	lire	---
1997	lire	---

mediante pari riduzione della riserva di cui alla voce 8 della tabella B, allegata alla legge finanziaria 1995.

In aumento:

09 - INDUSTRIA

Capitolo 09045/13
Fondo per l'attuazione degli interventi a favore delle attività produttive delle zone interne della Sardegna centrale (Deliberazione CIPE 25 marzo 1992, art. 30, L.R. 20 aprile 1993, n. 17 e art. 24, L.R. 29 gennaio 1994, n. 2)

1995	lire	400.000.000.000
1996	lire	---
1997	lire	---

Capitolo 09045/14

Fondo per l'esecuzione di infrastrutture nell'ambito dell'intesa di programma per le zone interne della Sardegna centrale (Deliberazione CIPE 25 marzo 1992 e art. 5 L.R. 1 ottobre 1993, n. 50)

1995	lire	171.400.000.000
1996	lire	---
1997	lire	---

Art. 4

Urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 3 maggio 1995.

Palomba

LEGGI REGIONALE 22 ottobre 1993, n. 57.

Norme generali per lo svolgimento del procedimento amministrativo, l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa.

11. Nei giorni precedenti la riunione rimane depositato presso la struttura competente indicata nell'avviso di convocazione, il fascicolo comprendente tutti gli elementi acquisiti nel corso dell'istruttoria, salvo quelli considerati riservati a norma di legge o dei regolamenti di cui all'articolo 39, nonché i documenti che contengono apprezzamenti sulla qualità delle persone fisiche. Degli atti depositati gli interessati hanno diritto di prendere visione o di ottenere copia, previo pagamento delle spese.

12. Il responsabile del procedimento può escludere dalla riunione coloro che risultino privi di interesse.

13. Gli intervenuti all'istruttoria hanno facoltà di formulare nel corso della riunione esclusivamente osservazioni e proposte pertinenti all'oggetto del procedimento amministrativo.

14. Dello svolgimento dell'istruttoria e delle sue conclusioni viene redatto apposito verbale a cura del responsabile del procedimento. Ove dall'istruttoria siano maturati accordi tra le parti interessate, ai sensi dell'articolo 14, il verbale è da esse sottoscritto.

Art. 16.

Casi di non applicazione

1. Le disposizioni contenute nel presente capo non si applicano nei confronti dell'attività dell'amministrazione regionale diretta alla emanazione di atti normativi, di atti amministrativi generali, di atti di pianificazione e di programmazione, nonché per i procedimenti tributari, la formazione è disciplinata dalle particolari norme costituzionali, legislative o regolamentari, in materia di consultazione e di partecipazione.

Capo IV

SEMPLIFICAZIONE DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

— Art. 17. —

Conferenza di servizi

1. Qualora nel corso del procedimento amministrativo è opportuno effettuare un esame contestuale dei vari interessi coinvolti o si debbano acquisire intese, concreti, o assenti o assenti comunque denominati di altre strutture o organi regionali ovvero di altre pubbliche amministrazioni il responsabile può proporre l'indizione di una apposita conferenza di servizi. In tale ipotesi le determinazioni concordate nella conferenza tra tutte le parti intervenute tengono luogo degli atti predetti.

2. La conferenza di servizi è indetta dall'autorità politica o dal dirigente competente all'adozione dell'atto finale del procedimento ai sensi della legge regionale 18 maggio 1992, n. 35. Nel caso in cui l'atto finale debba essere adottato da un organo collegiale, la conferenza è indetta dal rispettivo presidente o da altro componente delegato.

3. Nella conferenza di servizi devono essere prese in considerazione anche le memorie e i documenti presentati dagli interessati ai sensi dell'articolo 13, comma 3, lettera

4. Si considera acquisito l'assenso delle strutture, degli organi o delle pubbliche amministrazioni, i quali, formalmente convocati, non abbiano partecipato alla conferenza o vi abbiano partecipato tramite rappresentanti privi della competenza ad esprimerne definitivamente la volontà, salvo che non provveda a comunicare al responsabile del procedimento il proprio motivato consenso entro venti giorni dalla conferenza stessa ovvero dalla data di ricevimento della comunicazione delle determinazioni adottate, qualora quest'ultime abbiano contenuto sostanzialmente diverso da quelle originariamente previste.

5. Le disposizioni di cui al comma 4 non si applicano alle strutture, agli organi o alle pubbliche amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini.

— Art. 18. —

Accordi con altre amministrazioni pubbliche
Accordo di programma

1. Al fine di favorire forme di collaborazione per lo svolgimento coordinato di attività di interesse comune, l'amministrazione regionale può concludere accordi con altre amministrazioni pubbliche anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 17.

2. In particolare, l'amministrazione regionale promuove e partecipa ad accordi di programma con amministrazioni statali, enti locali ed altri enti pubblici, secondo le modalità fissate dall'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

3. Agli accordi conclusi ai sensi del comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 3, 4, 5 e 6.

Art. 19.

Pareri obbligatori

1. Nel caso in cui il responsabile del procedimento abbia l'obbligo di sentire un organo consultivo, questo deve formulare il proprio parere entro novanta giorni dalla ricezione della richiesta, salvo che specifiche disposizioni contenute nelle leggi o nei regolamenti di cui all'articolo 39 non prevedano diversamente.

2. Il termine di cui al comma 1 assegnato all'organo consultivo rimane interrotto per una sola volta se, prima della scadenza, tale organo abbia rappresentato l'impossibilità di rispettarlo per esigenze istruttorie connesse alla necessità di acquisire ulteriori elementi di giudizio dall'amministrazione regionale o alla complessità della questione. Il termine interrotto ricomincia a decorrere dalla ricezione, da parte dell'organo consultivo, delle notizie o dei documenti richiesti ovvero dalla sua prima scadenza.

3. Qualora il termine iniziale o rinnovato ai sensi del comma 2 sia decorso senza che sia stato comunicato il parere, il responsabile può definire il procedimento indipendentemente dalla acquisizione del parere.

4. L'autorità politica o il dirigente competente ad adottare l'atto finale del procedimento, ove ritenga di discostarsi da un parere obbligatorio ma non vincolante comunicato nel termine stabilito, deve evidenziare, nella motivazione dell'atto stesso, le ragioni di pubblico interesse che inducono a disattendere le argomentazioni dell'organo consultivo.

5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai pareri obbligatori richiesti ad amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini.

Art. 20.

Pareri facoltativi

1. In conformità al principio di cui all'articolo 2, comma 2, il responsabile del procedimento può chiedere pareri non previsti dalle leggi o dai regolamenti soltanto se li ritenga utili per acquisire elementi necessari ai fini della completezza dell'istruttoria.

2. Nell'atto finale del procedimento devono essere comunque esplicitate le motivazioni che giustificano la richiesta dei pareri di cui al comma 1.

3. Qualora i pareri facoltativi non siano comunicati entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta o entro eventuali termini più brevi previsti dai regolamenti di cui all'articolo 39, il responsabile del procedimento deve prescindere dai pareri stessi.

... ..
... ..
... ..

... ..
... ..
... ..

... ..
... ..
... ..

... ..
... ..
... ..

... ..
... ..
... ..

... ..
... ..
... ..

... ..
... ..
... ..

... ..
... ..
... ..

... ..
... ..
... ..

... ..
... ..
... ..

... ..
... ..
... ..

... ..
... ..
... ..

... ..
... ..
... ..

... ..
... ..
... ..

... ..
... ..
... ..

... ..
... ..
... ..

... ..
... ..
... ..

... ..
... ..
... ..

... ..
... ..
... ..

... ..
... ..
... ..

... ..
... ..
... ..

... ..
... ..
... ..

... ..
... ..
... ..

... ..
... ..
... ..

... ..
... ..
... ..

... ..
... ..
... ..

... ..
... ..
... ..

... ..
... ..
... ..

... ..
... ..
... ..

... ..
... ..
... ..

... ..
... ..
... ..

... ..
... ..
... ..

... ..
... ..
... ..

... ..
... ..
... ..

... ..
... ..
... ..

... ..
... ..
... ..

... ..
... ..
... ..